

COPIA



# COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 33 del Reg. Delib.

N. 6566 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

f.to Liliana Monchelato

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Livio Bertoia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1<sup>a</sup> convocazione – Seduta pubblica

**O G G E T T O**

**GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALE: ESTENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER UN TEMPO CONGRUO DI 12 ANNI, FINO AL 31 DICEMBRE 2029 CON APPLICAZIONE DELLA “CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DI SERVIZI PUBBLICI E PER L’ESERCIZIO SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DI UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI SERVIZI COMUNALI”.**

L'anno duemiladiciassette addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 15/11/2017, prot. 6044, si è riunito il Consiglio Comunale.

**N. 660 REP.**

**REFERTO PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 11/12/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:

Monchelato Liliana Teresa  
Nardi Monica  
Dal Cengio Gianclaudio  
Cortivo Egidio  
Balestro Flavia  
Dal Molin Moreno  
Trevisan Guido Raffaele  
Valdegamberi Francesco  
Trevisan Omar Loris  
Farinon Lorella  
Raniero Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
	SI
	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Teresa Monchelato nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_

**Oggetto: Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale: estensione della regolamentazione del servizio integrato dei rifiuti per un tempo congruo di 12 anni, fino al 31 dicembre 2029 con applicazione della “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”.**

## II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo hanno sottoscritto, nell’anno 2003, apposita “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”. La Convenzione è stata formata e sottoscritta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La durata è fissata al 31 dicembre 2050 (art. 3) e in base ad essa gli Enti sottoscrittori hanno convenuto di gestire i servizi pubblici, e in particolare la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, a mezzo di una società a capitale interamente pubblico individuata nella società a responsabilità limitata denominata Agno Chiampo Ambiente s.r.l.;

- Agno Chiampo s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico locale, essendo le quote societarie interamente possedute dai Comuni di seguito elencati: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza;

- questo Comune possiede una quota pari a 1,199625% del capitale di Agno Chiampo Ambiente s.r.l.;

- la Società ha per oggetto, in base al relativo statuto, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, che svolge per questo Comune a partire dall’anno 2003;

- l’art. 2 della direttiva n. 23/2014/UE riconosce *“il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici”*;

- di conseguenza, la giurisprudenza interna ha rilevato come *“i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l’ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti che la controllano. // L’affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezio-*

*nale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”* (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 di recente ribadita nella sue statuizioni, tra le altre, da Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554);

- la disciplina dell'affidamento in house di appalti e concessioni è oggi contenuta, in attuazione di apposite direttive europee, nell'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nell'art. 16 del d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175;

- in base all'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 una concessione o un appalto pubblico può venire assegnato, in via diretta, da un Ente locale a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'Ente locale esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente locale o da altre persone giuridiche controllate dall'Ente locale di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- il comma 2 del sopra citato art. 5 precisa che l'Ente locale esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora esso eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

- il comma 4 del ridetto art. 5 stabilisce che un'amministrazione può assegnare un appalto pubblico o una concessione in via diretta, qualora ricorrano le condizioni sopra elencate anche in caso di controllo congiunto. In base al comma 5, le amministrazioni esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti;

b) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.

- l'art. 5, ai commi 7 e 8 puntualizza che per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'assegnazione dell'appalto o della concessione. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile;

- l'art 16 del d.lgs. n. 175/2016, ai commi da 1 a 3-bis, prevede che *“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'e-*

*servizio di un'influenza determinante sulla società controllata. // 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: // a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; // b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; // c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. // 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. // 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”;*

- in base allo statuto societario e alla convenzione sottoscritta tra i soci ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente valore di patto parasociale ex art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è una società la quale:

- i) presenta capitale interamente pubblico (artt. 7 e 9 dello statuto);
- ii) è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi (art. 3 dello statuto), sicché oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dagli enti pubblici soci;
- iii) gli Enti locali soci esercitano, in maniera congiunta, su Agno Chiampo Ambiente s.r.l. un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni come esplicitato, tra l'altro, nell'art. 29 dello statuto societario, anche attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui alla sopra ricordata convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, avente valore di patto parasociale;
- iv) l'organo amministrativo della società è espressione in via congiunta degli Enti locali soci;
- v) in quanto soggetta a controllo analogo, la società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti;

- Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è dunque una società rispondente al modello in house providing descritto dall'ordinamento interno e comunitario;

- questo Comune con precedente atto ha proceduto, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute in via diretta e indiretta, pervenendo per quanto riguarda Agno Chiampo Ambiente s.r.l. alla determinazione di mantenere la partecipazione, considerato che la società espleta, a condizioni favorevoli per l'Ente, attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci e in particolare ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016;

- il contratto di servizio in essere tra questa Amministrazione comunale e la Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è in scadenza alla data del 31.12.2018 e pertanto, in coerenza con la sopra ricordata deliberazione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, è opportuno estendere la regolamentazione dell'affidamento del servizio integrato dei rifiuti per un periodo congruo e cioè per 12 anni, fino al 31 dicembre 2029;

- l'art. 34, comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 stabilisce che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;*

- l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che *“1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. // 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. // 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”*;

- in base al comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 Ottobre 2017, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al sopra riportato art. 192, d.lgs. n. 50/2016, di cui al punto 9.2. delle Linee Guida dell'ANAC n. 7 del 7 marzo 2017, è differito al 30 novembre 2017;

- per una società in house providing come Agno Chiampo Ambiente s.r.l., la durata degli affidamenti coincide con la durata dell'organizzazione in house voluta dagli Enti locali soci mediante l'approvazione dello statuto societario, mentre i contratti di servizio contengono le condizioni di svolgimento delle attività per un determinato lasso di tempo, di durata compresa all'interno della durata complessiva dell'affidamento ma non necessariamente coincidente con quest'ultima (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2011, n. 5050). Infatti, la costituzione di un sistema in house, consistente in una forma di organizzazione interna alla Pubblica Amministrazione, trova ragione nell'individuazione di esso quale sistema di produzione del servizio per un determinato periodo di tempo corrispondente appunto alla durata stabilita dagli enti pubblici soci per il mantenimento della forma organizzativa;

- dagli atti che regolano il rapporto risulta che gli Enti locali hanno inteso porre in essere un sistema di gestione in house dei servizi in materia di rifiuti a mezzo di Agno Chiampo s.r.l. fino al 31 dicembre 2050: trattasi, infatti, della durata stabilita nella “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, sottoscritta dagli Enti locali soci in Agno Chiampo Ambiente s.r.l. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, e della durata della Società stabilita dall'art. 5 dello statuto societario;

- pertanto, laddove i contratti in essere tra gli Enti locali e Agno Chiampo Ambiente s.r.l. disciplinano il rapporto per un periodo di tempo inferiore alla durata dell'affidamento in house come sopra definita, le condizioni di svolgimento dell'attività potranno essere riportate in un nuovo contratto di servizio/disciplinare, purché di durata contenuta nei limiti di quella dell'affidamento (2050), ferma restando la verifica dell'economicità delle predette condizioni;

- con la presente deliberazione non si definisce, quindi, un nuovo affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale ma si provvede a regolamentare la gestione del medesimo servizio pubblico, già affidato alla Agno Chiampo Ambiente s.r.l., per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2029, alle condizioni di cui al contratto di servizio, allegato al presente atto alla lett. “A” per farne parte integrante, formale e sostanziale, precisandosi che fanno parte del contratto di ser-

vizio il capitolato speciale e il piano economico finanziario;

- si ritiene comunque opportuno assumere la deliberazione di cui ai sopra riportati artt. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 e 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, approvando altresì la relazione di cui al predetto art. 34, comma 20 (All. B), integrata con gli elementi richiesti dall'art. 192, comma 2 ; da tale relazione risulta, in capo ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l., la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento interno ed europeo per quanto concerne la gestione in house providing e la convenienza della gestione a mezzo della Agno Chiampo Ambiente s.r.l., tenuto conto delle condizioni economiche e di qualità del servizio;

- la predetta Relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- in data 25.10.2017 il Presidente pro tempore della società in house Agno Chiampo Ambiente S.r.l. trasmetteva apposita nota al comune di Altissimo, acquisita al protocollo comunale in data 26.10.2017 al n. 5680, sulla scorta che l'offerta contenuta nella valutazione tecnico economica ex art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui sopra è costituita da quanto già previsto nell'attuale piano economico finanziario relativo all'anno 2017, con la quale si impegnava a mantenere invariata la predetta offerta anche per gli anni successivi interessati dalla nuova regolamentazione del servizio e comunque sino al 2029, rimanendo, ad ogni buon conto, ferma la variazione che dovesse essere determinata in conseguenza di eventuali aumenti contrattuali del costo del lavoro, del carburante, degli smaltimenti presso gli impianti di conferimento dei vari rifiuti, di modifiche legate alla tipologia del sistema di raccolta e della revisione periodica del prezzo ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (all. sub C, il quale costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento);

- con nota del 25.10.2017, il Presidente pro tempore della Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. ha affermato, altresì, che rimangono confermate non solo le condizioni economiche del servizio, ma, altresì le condizioni tecnico-giuridiche dello stesso, *“secondo ogni contratto, capitolato, disciplinare o altro analogo già sottoscritto con il Comune di Altissimo”*;

- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 stabilisce che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogene”*;

- nella Regione Veneto gli enti di governo degli ATO sono disciplinati dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 la quale stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali delimitati dalla Regione *“esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino”* e che *“I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati”* (art. 3, commi 4 e 5);

- nel territorio in cui opera Agno Chiampo Ambiente s.r.l. il Consiglio di Bacino previsto dalla legge regionale n. 52/2012 non è ancora stato costituito, e comunque non è ancora operativo, sicché continua ad applicarsi l'art. 198, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 ago-*

sto 2000, n. 267". In questi termini, tra gli altri, si espresso Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5759;

Rimarcato ,altresì , come la stessa società con la nota acquisita al prot. n. 5680 del 26.10.2017 ha dichiarato che nell'ultimo triennio l'80% del fatturato è stato effettuato nello svolgimento del servizio eseguito in favore dei soci, e che la soglia di fatturato medio ha ampiamente superato i 500.000,00 euro (all. C);

Evidenziato, inoltre, che quanto esposto nella presente deliberazione nonché nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, si basa sulle argomentazioni esposte dallo Studio Caia di Bologna nella nota acquisita al prot. n. 5681 del 26.10.2017;

Atteso che la competenza all'adozione del presente atto spetta al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti: 6

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno;

## **DELIBERA**

- 1) che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di dare atto che, con precedente delibera n. 31 del 21/11/2017, questo Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute in via diretta e indiretta, pervenendo per quanto riguarda Agno Chiampo Ambiente s.r.l. alla determinazione di mantenere tale partecipazione, considerato che la società espleta attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci e in particolare ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016;
- 3) di dare atto che, in base agli atti che regolano il rapporto, la durata dell'affidamento del servizio pubblico facente capo ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l. coincide con la durata dell'organizzazione in house voluta dai Comuni soci;
- 4) in coerenza con quanto ai precedenti punti n. 2) e n. 3), di disciplinare le modalità di gestione del servizio pubblico per un periodo ulteriore e cioè fino al 31 dicembre 2029, alle condizioni indicate nel contratto di servizio, composto anche dal capitolato speciale e dal piano economico finanziario, allegati al presente atto per farne parte integrante, formale e sostanziale alla lett. "A";
- 5) di approvare la relazione sub B) ed in particolare la parte II) della stessa inerente la "Valutazione sulla congruità tecnico-economica dell'offerta del soggetto in house" redatta dal Dott. Andrea Treu, allegata al presente atto per farne parte integrante ,formale e sostanziale, dalla quale risulta il carattere in house di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e la convenienza, dal punto di vista qualitativo ed economico, delle condizioni di svolgimento dei servizi a mezzo della predetta Società, stabilendo altresì che l'approvata Relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune ed inviata all'Osservatorio sui servizi pubblici locali presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

- 6) di dare atto che la durata del contratto di servizio e quindi della regolamentazione dell'affidamento, come sopra indicata, non incide sulle determinazioni che vorrà prendere l'Ente di governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo previsto dalla normativa statale e regionale di settore (legge reg. 31 dicembre 2012, n. 52) nell'esercizio delle proprie competenze, stante il disposto dell'art. 204, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- 7) di incaricare gli organi e uffici dell'Amministrazione comunale, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare gli atti necessari, inerenti e conseguenti il presente, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di servizio nel rispetto di quanto al precedente punto 6) nonché di provvedere a porre in essere tutti i conseguenziali adempimenti connessi alla modifica delle modalità di raccolta del vetro dal sistema a campana a quello porta a porta;
- 8) di dare atto che, in conformità a quanto previsto nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato da questo Comune ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, rimane comunque la disponibilità degli enti soci a valutare eventuali opportunità di aggregazione in particolare con altre società a capitale interamente pubblico locale operanti, nel settore della gestione integrata dei rifiuti, in territori limitrofi.
- 9) di dare atto che nel territorio in cui opera Agno Chiampo Ambiente s.r.l. il Consiglio di Bacino previsto dalla legge regionale del Veneto n. 52/2012 non è ancora stato costituito, e comunque non è ancora operativo, sicché continua ad applicarsi l'art. 198, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con separata ed unanime votazione favorevole dal seguente esito:

Presenti: 6

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/2000.



# **COMUNE DI ALTISSIMO**

(PROVINCIA DI VICENZA)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALE: ESTENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER UN TEMPO CONGRUO DI 12 ANNI, FINO AL 31 DICEMBRE 2029 CON APPLICAZIONE DELLA “CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DI SERVIZI PUBBLICI E PER L’ESERCIZIO SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DI UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI SERVIZI COMUNALI”.**

**XX**

### **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 21/11//2017

IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA  
f.to Arch. Alberto Cisco

**XX**

### **PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 21/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
QUALE RESPONSABILE  
DELL’AREA FINANZIARIA  
f.to Dott. Livio Bertoia